

COMUNE DI BUCCINO
-Provincia di Salerno-
P.za Municipio, 1 Tel.e Fax:0828/75/12/29

Ordinanza n. 10

del 17 FEB. 2015

OGGETTO: Denuncia malattia infettiva (Brucellosi).-

Vista la nota dell'Unità Operativa di Medicina Veterinaria dell'ASL SA2-Distretto A di Buccino, Prot.Vet.n.371 del 13/02/2015, acquisita al Prot. n.1060 del 13/02/201 e Prot.n.78/PM, con la quale il Dirigente Veterinario Dr.La Manna Giuseppe, ha comunicato che, nell'allevamento del Sig.Fernicola Giuseppe, nato a il , sito in Loc.Carmine di Buccino, con codice aziendale 017SA141, si sono verificate positività alla BRUCELLOSI e che, a seguito degli accertamenti sanitari effettuati in detto allevamento in data 28/01/2015, sono presenti i seguenti capi di bestiame: specie OVINA, consistenza 6, infetti 1, invitando ad emettere ordinanza sindacale;

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 14 Novembre 2006;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54;
Vista la Legge n.615/64;
Vista la Legge n.296/81;
Visto il D.M.3 giugno 1968 e succ.mod.;
Visto il D.M.28 marzo 1989;
Visto il D.M.27 agosto 1994 n.651;
Visto il D.M.12 agosto 1997 n.429;
Vista la Delibera di G.R.Campania n.739 del 6 giugno 2006;
Vista la nota della Regione Campania prot.2006.0547193 del 23/06/2006;
Vista l'Ordinanza Ministeriale 14 novembre 2006;
Vista la Circolare prot.2007.0036089 del 12/01/2007 del Settore Veterinario Regione Campania;
Visto il Rapporto di Prova dell'IZS di Salerno n.31527 del 09/02/2015;

ORDINA

Al Sig.Fernicola Giuseppe, nato a il ed
che, in qualità di detentore-proprietario di n.1 OVINO infetto, risultato positivo alle prove ufficiali della Brucellosi, per evitare la diffusione della malattia e per poter beneficiare degli indennizzi conseguenti all'abbattimento degli animali deve:

- 1)isolare in appositi reparti gli animali risultati positivi e dubbi, in attesa per questi ultimi dell'esecuzione e dell'esito di ulteriori accertamenti;
- 2)bloccare qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bufalini destinati all'immediata macellazione ai sensi del DPR 320/54, da richiedere allo scrivente Servizio;
- 3)inviare alla macellazione il capo infetto entro 15 giorni dalla presente notifica;
- 4)distruggere i feti e gli invogli fetali nonché i vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 5)identificare immediatamente i vitelli nati dagli animali infetti/dubbi e non utilizzarli per la riproduzione. Questi animali possono spostarsi dall'azienda solo per il macello;
- 6)effettuare ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta degli animali dopo ogni parto o aborto;
- 7) vietare la monta naturale;

- 8) mungere gli animali sieronegativi prima di quelli infetti, con conseguenti disinfezioni previste dall'art.9 DM 651/94;
- 9) utilizzare il latte degli animali infetti prima dell'abbattimento, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione zootecnica all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 10) conferire il latte degli animali sieronegativi, posto in contenitori separati e identificati con appositi contrassegni, solo a stabilimenti dotati di idonea attrezzatura per il trattamento termico previsto dalla normativa vigente;
- 11) stoccare in concimaia o in vasca le deiezioni solide e liquide per almeno 30 giorni, passati i quali è possibile lo spandimento sul terreno secondo la normativa vigente.

Dispone che la presente venga notificata alla parte interessata e trasmessa, per quanto di rispettiva competenza ed adempimento, all'U.O. di Medicina Veterinaria-Distretto A di Buccino, alla Stazione Carabinieri di Buccino ed al Servizio di Polizia Municipale di questo Ente.



IL SINDACO
-Dr. Nicola Parisi-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Parisi", written over a vertical line.